

I "pizzzi"

Una notizia eclatante emerge dalla ricerca BNC-CENSIS sulle infiltrazioni della moderna criminalità organizzata nei processi produttivi del Meridione: il "pizzo" pesa per 7,5 miliardi di euro all'anno, e se non fosse per questo tasso di "zavorramento mafioso", il prodotto interno lordo del Sud avrebbe già raggiunto quello del Nord.

Il "pizzo", pertanto, rappresenta un problema serio, serissimo, per le Forze di Polizia, ed occorre assolutamente non abbandonare la strada intrapresa con l'istituzione del commissariato antiracket, continuando a formare ed a specializzare gli operatori della sicurezza e della giustizia, ad investire nel contrasto specifico a questa gravissima forma di crimine, a creare, se necessario, organi di coordinamento nella lotta all'estorsione.

Da tempo si sostiene che esiste un nesso di stretta causalità tra la legalità e lo sviluppo, e che non può esservi sviluppo se non vengono garantite condizioni accettabili di legalità.

Ma il dato portato all'evidenza dallo studio del CENSIS fornisce un riscontro di eccezionale concretezza a questa posizione della nostra organizzazione.

Occorre pertanto rivedere gli attuali strumenti di contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso, anche recuperando una cultura investigativa che soprattutto negli ultimi tempi si è indirizzata, con buoni risultati, su altri fronti criminali, non occupandosi abbastanza del fenomeno delle estorsioni.

Per pura coincidenza è stata emanata proprio in questi giorni una circolare dal Dipartimento della P.S. e precisamente dal Fondo di Assistenza.

Con detta circolare il Dipartimento "impone" agli uffici della Polizia di Stato operanti sul territorio un versamento, a titolo di "oblazione volontaria", di un utile dal 10 al 15% dell'incasso giornaliero proveniente dai distributori automatici di cibi e di bevande.

L'inciso "oblazione volontaria" è testualmente copiato dalla circolare.

Il Dipartimento ordina altresì di provvedere alla stipula di nuovi contratti in nome e per conto del Fondo di Assistenza, onde scongiurare deprecabili iniziative locali.

Ci chiediamo su chi ricadrà l'intero costo di questa operazione di finanziamento.

Pensiamo, con un margine di dubbio, che questo incremento di costi sarà recuperato dalla ditte appaltatrici con l'aumento del prezzo di vendita al dettaglio, esattamente come fa il commerciante che deve re-

cuperare l'imposta di vendita o nel Meridione d'Italia, il costo del taglieggiamento.

Per fortuna però questi introiti non andranno a finanziare una associazione criminale ma il Fondo di Assistenza per il personale della P.S.

I poliziotti di conseguenza finanzieranno a proprie spese l'ufficio del Dipartimento che dovrebbe, in teoria, finanziare la loro assistenza.

Una scelta che appare decisamente discutibile, ed infatti abbiamo deciso di discuterne subito con il Capo della Polizia, al fine di dissipare i grossi dubbi che assalgono chiunque legga questa circolare.

Forse non ci sono gli estremi per parlare di pizzo ma sicuramente ci sono gli e-

stremi per ravvisare ancora una volta il meccanismo consolidato dell'uovo di Colombo.

Non potendo il Dipartimento chiedere ulteriori stanziamenti per le spese di assistenza, si è deciso, sic et simpliciter di ricorrere ad una "oblazione volontaria", imposta con una direttiva cogente.

Se questi sono i criteri manageriali ai quali intende uniformarsi la nostra Amministrazione, se questi sono i principi mutuati dall'azienda privata ai quali la P.A. dovrebbe improntare la propria azione amministrativa forse è preferibile aspettare tempi migliori e lasciare per ora le cose così come stanno.

Oronzo Cosi

Mettete dei fiori nelle vostre pistole...

"Mettete dei fiori nei vostri cannoni" era il titolo di una nota canzone degli anni '60, ma era anche uno slogan spesso intonato durante le manifestazioni pacifiste che caratterizzarono quel periodo, in particolare nella fase della guerra del Vietnam.

Quello dei fiori è un tema ricorrente, soprattutto in questo momento di ritrovato spirito pacifista, vedi la moda delle bandiere sui balconi. I venti di guerra che spirano sull'Iraq hanno anche evidentemente risvegliato le nostalgie d'alcuni autorevoli esponenti politici, come il caso dell'attuale Sindaco di Napoli, nonché ex Ministro dell'Interno, Rosa Russo Iervolino. Molti di voi, infatti, avranno seguito la vicenda dei cittadini pakistani arrestati a Napoli per terrorismo a seguito del ritrovamento di materiale esplosivo all'interno dell'abitazione da loro occupata. Bene, dopo le decisioni del Tribunale del riesame, con la temporanea scarcerazione degli arrestati, Rosa Russo Iervolino, ispirandosi liberamente al testo cantato dai "Giganti", ha invitato il Ministro dell'Interno Pisanu a "regalare delle rose a questi poveri cittadini extracomunitari".

Comprendo l'esigenza del momento, ma rispolverare una canzone ormai datata mi sembra un gesto improprio per una seria critica politica. Certo non sarebbe il primo caso di "malagiustizia", ma non mi sembra sia nei dettami dell'Islam detenere esplosivi, detonatori e documentazioni sospette. La Iervolino non è l'unico esponente politico amante degli omaggi floreali. Tutti voi ricorderete con sdegno un Ministro della Giustizia della passata legislatura che accolse con un mazzo di fiori la terrorista Silvia Baraldini, giunta in Italia dopo essere stata estradata dagli Stati Uniti; che cosa dire, invece, del delegato delle Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane ac-

colto trionfalmente al congresso di un noto partito, vicino alle posizioni antagoniste e ai movimenti NO-Global. Così, mentre gli americani scalpitano per esportare il loro modello di "Infinity Freedom", noi, da buoni italiani dal cuore d'oro, riteniamo più opportuno donare fiori ai presunti terroristi. Evviva la bontà!! Non so a voi, ma a me non è mai capitato di vedere ancora un rappresentante delle istituzioni donare fiori o manifestare pubblicamente la propria solidarietà nei confronti delle vittime della giustizia (quelle vere!).

Mi riferisco, in particolare, a tutti quei colleghi arrestati, umiliati, sballati come mostri in prima pagina e successivamente assolti. Per loro solo laconici trafiletti, nel migliore dei casi!! Certamente non saranno dei fiori a ricompensare le umiliazioni subite, ma quanto fa male, da uomini dello stato, essere considerati meno che un terrorista? D'altro canto i nostri politici, grazie ad una ritrovata unitarietà tra le varie componenti parlamentari, ci stanno confezionando un "indultino", a tutela della popolazione carceraria.

Mi domando dove sia andata a finire l'emergenza sicurezza, tanto ventilata durante il periodo della precedente campagna elettorale? E i famosi braccialetti elettronici, pagati da noi contribuenti? Allora tenetevi pronti, perché pare che qualche arguto politico abbia già pensato di proporre, per arginare il fenomeno della violenza negli stadi, di "mettere dei fiori nelle nostre pistole"...!

Heyoka

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: stulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il luogo ove presti servizio. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

Domande Assistenti Capo:
precisazione
Pagina 3

Ma conviene la nuova IRPEF?

Pagina 2

Assistenti Capo: il Siulp in prima linea per garantire il rientro in sede

Il 10 febbraio è stato pubblicato il decreto che ha dato il via alle procedure per la promozione, per titoli, di almeno 3.824 assistenti capo.

Probabilmente, però, i promossi saranno di più.

Sin dall'inizio di questa travagliata gestazione, il Siulp si è impegnato per risolvere il problema principale di queste promozioni e cioè il diritto alla conservazione della sede attuale di servizio.

In virtù di questa azione sono stati ottenuti dei criteri, fatti propri dal decreto contenente il regolamento, che consentiranno il rientro a quasi tutti i candidati.

Il problema rimane però per alcune centinaia di colleghi che si trovano ad operare in realtà nelle quali i posti disponibili nel ruolo dei sovrintendenti sono già occupati.

Il Siulp continua pertanto ad attivarsi per garantire anche a costoro il rientro in sede, intervenendo sia nei confronti del Dipartimento della p.s. e dello stesso Capo della Polizia, sia degli esponenti del mondo politico e parlamentare.

Si deve superare la logica burocratica dei limiti imposti dai vecchi decreti del 1989 sull'organico degli uffici della Polizia di Stato, prendendo atto della situazione oggi esistente e delle odierne esigenze dell'organizzazione della sicurezza.

Gli assistenti capo svolgono oggi nella quasi totalità dei casi le medesime funzioni che svolgeranno una volta promossi sovrintendenti; sono operatori con almeno quindici anni di servizio, svolti in attività prevalentemente operative, e per i quali questo passaggio di qualifica è da considerare un riconoscimento minimo alla professionalità acquisita.

L'incremento economico derivante dalla promozione è, almeno nell'immediato, poco più che simbolico e certo non sufficiente a giustificare un trasferimento d'ufficio che vorrebbe dire, per forza di cose, un consistente aggravio delle spese di sistemazione nella nuova sede di servizio e la messa a repentaglio delle relazioni familiari e sociali.

È questa una battaglia di civiltà della quale il Siulp deve farsi carico, adoperando tutta la propria forza per rendere giustizia ad una categoria spesso trascurata dalle riforme legislative, perché considerata "la base" della Polizia di Stato.

Ma è proprio sull'attività quotidiana di questa categoria che si fonda l'apparato di sicurezza, ed è indifferibile attivarsi per far sì, che i sacrifici almeno quelli inutili, vengano evitati.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, il bando delle procedure per l'accesso degli Assistenti Capo al ruolo dei Sovrintendenti e tutta la documentazione relativa.

Maternità: novità e chiarimenti dall'INPS

Pubblichiamo la seconda parte del contenuto della Circolare INPS nr. 8 del 17 gennaio 2003. La prima parte è stata pubblicata sul precedente numero 3 di questo giornale.

Ribadiamo che detta circolare è particolarmente importante poiché fornisce chiarimenti illuminanti su molti problemi interpretativi sorti in relazione all'applicazione del Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001 (T.U. sulla maternità).

Particolarmente significative al riguardo sono alcune precisazioni fornite dall'INPS in merito a particolari situazioni:

Termini per la presentazione della documentazione.

L'art. 21 del T.U. stabilisce che la lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio o dichiarazione sostitutiva (ex lege 445/2000). Il termine in questione è da ritenere di carattere ordinario, non essendone stata prevista la perentorietà, né l'applicazione di sanzioni in caso di sua inosservanza.

Il mancato rispetto del termine, quindi, non fa venire meno il diritto alla prestazione; potrebbe avere riflessi soltanto nell'ambito contrattuale del rapporto di lavoro.

Congedo parentale in caso di adozione o di affidamento.

L'art. 36, comma 2, del T.U. stabilisce che il limite di età del bambino (3 anni) previsto dall'art. 34, comma 1, per la corrispondenza dell'indennità al 30%, indipendentemente dalle condizioni di reddito e per un periodo di congedo parentale massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, sia elevato a 6 anni di età in caso di adozione o di affidamento. Stabilisce anche che, in ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia.

Ciò significa che l'indennità è riconoscibile, indipendentemente dalle condizioni di reddito, per complessivi sei mesi fino al compimento dei 6 anni di età del bambino adottato o affidato, purché il congedo parentale sia richiesto entro i tre anni dall'ingresso del bambino in famiglia.

Significa anche che, dopo il compimento dei 6 anni di età e fino al compimento degli 8 anni (limite di età uguale a quello previsto per i figli non adottati o affidati), i periodi di congedo ulteriori rispetto a quelli fruiti fino ai 6 anni, ferma restando la possibilità di astensione dal lavoro, sono indennizzabili subordinatamente alle condizioni reddituali.

Il comma 3 dello stesso art. 36 stabilisce che, qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia una età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall'ingresso in famiglia. Il tenore letterale della norma lascia intendere che, per il minore adottato o affidato ad una età fra i 6 e i 12 anni, il congedo parentale e la relativa indennità possano essere riconosciuti solo se richiesti entro tre anni dall'ingresso.

Non sembra prevista, in altre parole, la possibilità di beneficiare né del congedo, né della indennità, neppure subordinatamente alle condizioni di reddito, qualora il congedo sia chiesto dopo tre anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato tra i 6 e i 12 anni di età.

In caso di adozione o di affidamento preadottivo internazionale si applica la disposizione prevista dall'art. 36 del T.U.

Congedo parentale in caso di parto gemellare o plurigemellare

In caso di parto gemellare o plurigemellare,

ciascun genitore ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dall'art. 32 del T.U.

La norma suddetta trova applicazione anche nell'ipotesi di adozioni ed affidamenti di minori (anche non fratelli) il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data.

Indennità di paternità

L'art. 28 del T.U. riconosce al padre lavoratore il diritto al congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice madre, in caso di morte o di grave infermità della stessa ovvero di abbandono del figlio da parte della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Il tenore letterale della norma sembrerebbe escludere il diritto del padre al congedo in questione nell'ipotesi in cui la madre non sia (o non sia stata) lavoratrice.

Tuttavia, la "ratio" dell'astensione obbligatoria post-partum vuole garantire al neonato, proprio nei primi tre mesi di vita, l'assistenza materiale ed affettiva di un genitore (vedi sent. Corte Costituzionale n.1 del 19.1.1987).

Qualora, infatti, la richiesta del padre di fruire del congedo di paternità venisse riconosciuta solo subordinatamente al fatto che la madre sia o (sia stata) una lavoratrice, non solo si arrecherebbe un danno al neonato, ma ciò risulterebbe in contrasto con l'ordinanza n. 144 del 16/4/1987 con cui la Corte Costitu-

zionale ha stabilito a proposito della suddetta sentenza n. 1/1987: "in luogo di lavoratrice madre leggesi madre, lavoratrice o meno".

Per tali ragioni, è da ritenere che, in tutti i casi previsti dall'art. 28 del T.U., il padre lavoratore abbia un diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità, correlato, quanto alla sola durata, alla eventuale fruizione del congedo di maternità da parte della madre (ovviamente lavoratrice).

In tale ipotesi, la durata del congedo di paternità è pari al periodo di astensione obbligatoria non fruito in tutto o in parte dalla madre, compresi quindi i periodi di astensione obbligatoria post-partum di maggiore durata conseguenti alla flessibilità e/o al parto prematuro.

Ma conviene la nuova IRPEF?

Molti colleghi mi hanno chiesto se è più conveniente la nuova Irpef rispetto alla vecchia formulazione.

Rispondere a questa domanda, vi assicuro, non è cosa facile perché c'è stata una vera e propria rivoluzione; questa cosa della "no tax area", le nuove detrazioni, i nuovi scaglioni e le nuove aliquote.

Molti i passaggi ancora da comprendere e interpretare; parecchi dubbi al riguardo, anche da parte dei Sostituti d'Imposta, riferibili alle disposizioni dell'art. 2 della finanziaria, che hanno reso impossibile l'aggiornamento dello stipendio già a decorrere dalla mensilità di gennaio.

Molte allora le novità. Avevo pensato di fare alcuni esempi sul "collegamento SIULP", ma la particolarità del nuovo meccanismo fa sì che ogni per-

sona dovrà avere quasi sicuramente una situazione fiscale propria. Diventa allora complicato spiegare questo meccanismo con degli esempi: si accontenterebbe solo colui che si ritrova in quella situazione. E per gli altri? Così, d'accordo con la Segreteria provinciale abbiamo pensato di elaborare e rendere disponibile un programma su foglio elettronico che consente, con dei semplici inserimenti, di verificare, in base alla propria situazione reddituale mensile, se la nuova formulazione è più conveniente rispetto alla vecchia o se si dovrà piuttosto optare per la clausola a salvaguardia.

Infatti, qualora il contribuente si rendesse conto che la precedente normativa era più favorevole rispetto a quella introdotta dalla finanziaria 2003, potrà, in sede di dichiarazione dei redditi 2003 che pre-

sentere nell'anno 2004, applicare le disposizioni previste dal testo unico delle imposte dei redditi in vigore al 31 dicembre 2002, pur dichiarando redditi dell'anno 2003.

A margine di tutto questo va comunque fatta una precisazione. Con questo conteggio avrete solo un'indicazione di massima perché i calcoli veri si faranno a fine anno sul reddito complessivo con la compilazione del modello 730, dove si dichiarano, come è noto, anche altri redditi come per esempio lo straordinario, che non è incluso nel cedolino dello stipendio, o come i redditi diversi da quelli erogati dalla Prefettura (per esempio redditi fondiari, da capitale). Questa precisazione è importante perché molto probabilmente rileverete una convenienza tra il nuovo e il vecchio sistema di calcolo. Quindi se percepite altri redditi l'agevolazione potrebbe ridursi se non addirittura scomparire in presenza, lo ripetiamo, di straordinari, redditi fondiari, da capitale etc. - etc. e la deduzione, che mensilmente avete percepito con lo stipendio, dovrà essere restituita a consuntivo con il modello 730. In questo caso il contribuente potrebbe avere interesse a chiedere la minore o nulla attribuzione della deduzione per non dover eseguire un cospicuo pagamento in sede di dichiarazione dei redditi perché è evidente che quello che si è percepito in più mensilmente andrà restituito successivamente quando si dovranno dichiarare tutti i redditi. In chiusura possiamo dire che per i redditi complessivi superiori a 33.500 euro non spetta alcuna deduzione mentre per i redditi complessivi fino a 7500 euro la deduzione azzerà il reddito.

Il programma potrà essere richiesto ai seguenti indirizzi di posta elettronica: siulpbari@tin.it o iaffaldano@tin.it.

Un ringraziamento a Pietro TIBURZI, mio paesano, e all'amico Michele CINEFRA: entrambi hanno reso possibile la realizzazione del programma.

Giuseppe IAFFALDANO

Mobilità a domanda: il Segretario Generale incontra il Capo della Polizia

Ad ormai oltre due anni dall'emanazione della circolare n. 333-A/9802.B.B.5.4 del 12 gennaio 2001, che dettava i nuovi criteri con cui effettuare la mobilità a domanda del personale della Polizia di Stato, ci vediamo costretti a riscontrare che non è stato ancora possibile far entrare in vigore tale procedura a causa di problematiche di natura tecnica.

Questa situazione ha causato danni a molti colleghi, i quali non hanno avuto la possibilità di presentare domanda di trasferimento nonostante fossero in possesso dei requisiti richiesti e che, in alcuni casi, hanno visto trasferire nelle sedi da loro ambito colleghi con minore anzianità di sede.

Dopo aver denunciato con forza questa situazione e sollecitando una tempestiva soluzione, venerdì 14 febbraio il Segretario Generale ha incontrato il Capo della Polizia.

Nel corso dell'incontro è stata avanzata la richiesta di applicare immediatamente la nuova regolamentazione dei trasferimenti a domanda e, se ciò non risultasse possibile, di tornare ad applicare provvisoriamente la precedente regolamentazione, al fine di consentire comunque al più presto la presentazione delle domandate di trasferimento.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, nell'area "circolari", la ministeriale n. 333-A/9802.B.B.5.4 del 12.1.2001.

Produttività collettiva anno 2001: arriva il conguaglio

Il 21 febbraio, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per le relazioni sindacali, si è tenuta una riunione con all'ordine del giorno il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per la chiusura del bilancio relativo alle risorse stanziare per l'anno 2001.

Come già anticipato in sede di definizione dell'accordo, che ricordiamo ha consentito di attribuire ai destinatari della produttività collettiva una prima tranche di 258,00 euro, la distribuzione sulle varie voci individuate per l'anno 2001, non aveva impegnato la totalità delle risorse.

L'incontro ha avuto per oggetto la verifica delle disponibilità residue che sono risultate ammontare a € 4.286.166,20.

La distribuzione ai 57.597 beneficiari dell'indennità di produttività collettiva comporterà l'assegnazione di una ulteriore somma pari a circa 74,00 euro cadauno.

Le sindacate somme sono già state assegnate alle singole Prefetture sulla base del numero di beneficiari operanti nell'ambito dei territori di specifica competenza.

In ogni caso alle Prefetture medesi-

me sono state impartite istruzioni affinché, qualora taluna di esse riscontrasse plusvalenze rispetto ai destinatari operanti nell'ambito del territorio, questa provveda ad effettuare gli opportuni giroconti a favore di quelle in cui i fondi dovessero risultare insufficienti rispetto al numero degli aventi diritto, al fine di consentire l'erogazione in tempi brevi.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, il testo dell'accordo per l'utilizzazione delle risorse previste dal fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2001.

L'indennità meccanografica spetta anche se non si è frequentato il corso: passa la tesi Siulp

Con nota n. 67/2003 il Siulp è nuovamente intervenuto presso il Dipartimento della pubblica sicurezza sul tema della corresponsione dell'indennità meccanografica.

Sin dall'entrata in vigore del d.P.R. 254/1999, infatti, il Siulp aveva fatto presente la grave sperequazione che esisteva in danno di molti colleghi impiegati, sebbene non

avessero ancora frequentato lo specifico corso, con mansioni di terminalista, in contrasto con la filosofia generale della proporzionalità tra retribuzione ed impiego, che tra l'altro ha portato alla definizione dell'art. 13, 2° comma proprio di quel C.C.N.L.

Detti colleghi, a differenza di quelli che invece il previsto corso lo avevano frequentato,

pur effettuando le medesime funzioni con relative responsabilità, non erano destinatari dell'indennità meccanografica che, secondo una circolare antecedente all'emanazione del richiamato d.P.R. 254/1999, spettava solo a chi aveva frequentato il richiamato corso di formazione.

Dopo un primo diniego, aderendo ad un apposito quesito riguardava un collega della questura di Reggio Emilia, abbiamo appreso con soddisfazione che il Dipartimento, condividendo la nostra tesi e la filosofia introdotta con il richiamato decreto, ha cambiato il proprio orientamento: al collega della questura reggina oggetto del citato quesito, infatti, dal corrente mese è stata finalmente liquidata la prevista indennità.

Alla luce di quanto sopra, pur esprimendo soddisfazione per il nuovo orientamento espresso dall'Amministrazione in relazione al collega di Reggio Emilia, non possiamo non

ribadire come sia necessario estendere il beneficio a tutti i colleghi che, impiegati come terminalisti anche senza aver frequentato il corso, ad oggi non sono ancora destinatari della ripetuta indennità.

È stato pertanto richiesto che il Servizio T.E.P. emani una nuova circolare in merito, informando gli uffici periferici del nuovo orientamento assunto dall'Amministrazione in materia di corresponsione dell'indennità meccanografica, affinché questi ultimi provvedano, anche per evitare dannosi contenziosi tra l'Amministrazione stessa e gli interessati, a segnalare tutto il personale che svolge funzioni da terminalista ai fini della liquidazione dell'indennità, a prescindere che sia o meno in possesso dell'abilitazione acquisita con la frequenza del corso.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, nell'area "circolari" la nota n. 67/2003 e, nell'area legislazione, il d.P.R. 254/1999.

Concorsi per direttori tecnici: pubblicati i risultati

Con tre distinti avvisi, tutti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 14 febbraio 2003, in distribuzione da sabato 15 febbraio, è stato reso noto che nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, Supplemento straordinario n. 1/4 del 13 febbraio 2003, sono stati pubblicati:

- il decreto ministeriale datato 4 febbraio 2003, con il quale è stata pubblicata la graduatoria finale e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di otto posti di direttore tecnico psicologo in prova del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale in data 13 dicembre 2001.

- la graduatoria finale e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di cinquanta posti di direttore tecnico ingegnere in prova del ruolo dei direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale in data 13 dicembre 2001;

- il decreto ministeriale datato 4 febbraio 2003, con il quale è stata pubblicata la graduatoria finale e la dichiarazione dei vincitori del con-

corso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di cinquanta posti di direttore tecnico fisico in prova del ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale in data 13 dicembre 2001.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, nello spazio riservato a corsi e concorsi, l'elenco completo di tutti i candidati risultati idonei.

Giudice di pace: escluse le decisioni "secondo equità" per i contratti conclusi mediante moduli o formulari

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 33 del 10 febbraio 2003 è stato pubblicato il decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 recante "Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità", promulgato dal Presidente della Repubblica a seguito della deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 febbraio scorso.

Il provvedimento stabilisce che, a partire dall'11 febbraio, il Giudice di pace deciderà secondo equità solo sulle cause il cui valore non eccede comunque i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari.

Alla base dell'urgente emanazione del provvedimento è la necessità di escludere il

parametro equitativo nelle controversie derivanti da contratti di massa, allo scopo di evitare che il soggettivo apprezzamento, sulla base di tale parametro da parte dei singoli Giudici di pace, possa comportare interpretazioni difformi riferite a identiche tipologie contrattuali.

Si eviterà in tale modo, osserva l'Esecutivo, che controversie derivanti da una miriade di contratti assolutamente identici tra loro diano luogo, viceversa, a pronunce contrastanti per effetto del soggettivo apprezzamento del parametro equitativo da parte di singoli giudici di pace.

La principale differenza, dal punto procedimentale, tra le decisioni assunte dal Giudice di pace "secondo equità" e quelle dallo stesso

Giudice assunte "secondo diritto" consiste nel fatto che le prime non possono essere appellate in Tribunale, ma solo in Cassazione e per eventuali vizi di legittimità, mentre le seconde possono essere appellate anche in Tribunale.

Per contratti di massa si intendono in generale i contratti di assicurazione; i contratti relativi ad utenze telefoniche; i contratti relativi ai conti correnti ed ai prestiti bancari; i contratti relativi alla fornitura di energia elettrica, gas ed acqua.

Il provvedimento passa dunque alle Camere per la necessaria conversione in legge entro sessanta giorni.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, il decreto-legge 18/2003.

Operatori tecnici: computo servizio e giuramento

Con circolare n. 333-E/275.1TC/13 PROT N. 1021 del 30 gennaio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha opportunamente precisato che anche per gli 873 operatori tecnici in prova della Polizia di Stato, vincitori del concorso a 1000 posti per allievo operatore tecnico della Polizia di Stato e nominati in prova l'8 dicembre 2001, il periodo di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti, esattamente come avviene per i corsi di accesso alle altre qualifiche e ruoli della Polizia di Stato.

La ministeriale dispone altresì che gli uffici interessati provvedano affinché i dipendenti che abbiano conseguito la nomina in ruolo prestino giuramento secondo la formula prevista dall'art. 11 del d.P.R. 3/1957, annotando l'avvenuto giuramento sul foglio matricolare.

La circolare è consultabile sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, area "circolari".

Domande Assistenti Capo: precisazione

Con circolare n. 333-A/9806.C.2.1 del 21 febbraio scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha opportunamente precisato che tutte le domande per la partecipazione al concorso interno per titoli di servizio a 3.824 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 30/1/2003, devono essere accolte e trasmesse al servizio concorsi della Direzione centrale per le risorse umane.

Per la verità già l'originaria circolare n. 333-B/120.4 (03)777 del 3 febbraio specificava chiaramente (pagina 5, secondo periodo) che "Tutte le istanze di partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse a questo Ministero, in quanto l'esclusione dallo stesso, per difetto dei prescritti requisiti, può essere disposta solo con specifico decreto motivato".

La pubblicazione dell'elenco dei nominativi dei 4.971 Assistenti Capo che risultano primi nel relativo ruolo ha però indotto alcuni, tra cui anche uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a ritenere che solo le domande di quei 4.971 potessero essere accettate.

Ma, come abbiamo visto, la circolare non diceva affatto questo e la pubblicazione dei nominativi serviva solo a snellire le procedure e spieghiamo perché:

- i colleghi in possesso dei requisiti sono circa il triplo dei posti da assegnare;
- tale numero di posti è stabilito dall'articolo 12 d.lgs 28 febbraio 2001, n. 53 con riferimento all'articolo 24 quater d.P.R. 335/1982, comma 1, lettera a) inserito dall'articolo 2, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197;

- l'Amministrazione non può derogare a queste disposizioni aventi forza di Legge;

- l'assegnazione dei posti avverrà secondo criteri analoghi a quelli che han-

no determinato la posizione nel ruolo;

- le modalità di svolgimento della procedura e le sedi disponibili sono tali da escludere, tra i primi 3.824, migliaia di rinunce.

È dunque evidente che i colleghi collocati nel ruolo oltre la 4.971a posizione non hanno alcuna possibilità reale e concreta di superare la procedura di quest'anno.

Il loro diritto a presentare le domande non è mai stato in discussione, ma se le presenteranno non trarranno da questo nessun giovamento e l'unico effetto che otterranno sarà appesantire notevolmente il lavoro degli uffici che hanno il compito di portare a termine la procedura.

Tale appesantimento potrebbe causare ritardi non solo nella conclusione di questa procedura (con danni ai primi 4.971 Assistenti Capo), ma anche ritardi nell'avvio delle procedure successive (con danno per i restanti, tra cui loro stessi).

Con l'occasione ribadiamo il nostro fermo impegno, che cercheremo di attuare con tutti gli strumenti a nostra disposizione, per garantire la sede a tutti gli Assistenti Capo che diventeranno Sovrintendenti.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, nell'area "circolari" le ministeriali n. 333-A/9806.C.2.1 del 21.2. e n. 333-B/120.4 (03)777 del 3.2.; nell'area "legislazione" il d.P.R. 335/1982, il d.lgs. 197/1996 ed il d.lgs. 53/2001.

Ruoli Tecnici: problematiche ordinarie

Con nota n. 57/2003 del 5 febbraio scorso il Siulp è intervenuto sul Dipartimento della pubblica sicurezza per evidenziare alcune problematiche riassumibili come segue:

- è necessario rivedere urgentemente i profili professionali del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnica o tecnico-scientifica, non essendo ulteriormente proponibili figure professionali come "Vice Revisore Tecnico Calzolaio" o "Vice Revisore

Tecnico Sarto";

- appare indispensabile elaborare piante organiche degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aderenti all'attuale situazione;
- non è più tollerabile l'esasperante lentezza con cui le procedure relative agli scrutini ed avanzamenti del personale tecnico vengono avviate e portate a termine;
- va previsto che i posti eventualmente non coperti per taluni profili profes-

sionali nell'ambito del concorso interno per 197 Vice Revisori Tecnici vengano destinati ad altri profili;

- devono essere indetti in tempi ragionevolmente brevi i concorsi interni previsti dalla normativa per le vacanze verificatesi ed in particolare per Vice Revisore Tecnico, Vice Perito Tecnico, Perito Tecnico Superiore, Direttore Tecnico.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, nell'area "circolari" la nota n. 57/2003.

FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Concorso pubblico per 56 Medici della Polizia di Stato

Come da noi anticipato da tempo, sulla Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale - Concorsi n. 10 del 4 febbraio 2003 è stato pubblicato il Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Ministero dell'Interno per il conferimento di cinquantasei posti di medico del ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato di Stato, integralmente consultabile sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it.

Presto verrà altresì pubblicato il concorso interno per il restante 20% dei posti disponibili previsto dalla normativa, così come confermato dal Dipartimento della pubblica sicurezza con nota n. 557/RS/01/67/0183 del 16 gennaio ove, con riferimento alla nostra nota n. 459/2002 del 10 dicembre 2002, veniva precisato che la procedura del concorso pubblico sarebbe stata avviata in anticipo per il solo fatto che, per la sua durata dovuta al maggior numero di partecipanti, è destinata comunque a concludersi successivamente rispetto al concorso interno.

Le domande di partecipazione al concorso andranno redatte, a pena di inammissibilità, sugli appositi moduli "Mod. 3A S.C. P.S." reperibili presso le questure e dovranno essere presentate esclusivamente alla questura della provincia di residenza prioritariamente entro il 6 marzo 2003 (termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Le domande potranno anche essere inviate, esclusivamente alla questura della provincia di residenza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettato.

Per l'ammissione al concorso i candidati dovranno, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, essere in possesso dei requisiti ordinariamente richiesti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, nonché del diploma di laurea specialistica in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo con relativa iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici-chirurghi.

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia pari o superiore a cinquemila verrà effettuata una prova preselettiva articolata in quesiti con risposta a scelta multipla; i candidati che supereranno tale prova verranno sottoposti alla visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni di carattere professionale proprie della qualifica di medico della Polizia di Stato nonché all'accertamento dei requisiti attitudinali da parte di un'apposita commissione di selettori, presieduta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e composta da quattro funzionari del ruolo dei direttivi tecnici psicologi della Polizia di Stato.

Gli esami consistono in due prove scritte, vertenti sulle

seguenti materie: patologia speciale medica e patologia speciale chirurgica ed in un colloquio, vertente sulle seguenti altre materie: semeiotica e clinica medica; semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza; elementi di medicina legale e di antropologia criminale; elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica; elementi di igiene; lingua straniera; informatica; conoscenza a livello elevato dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

Passaporti: scaricabili dal web i moduli validi per tutta Italia

Come da noi anticipato il 27 gennaio scorso sul numero 3/2003, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, a partire dallo scorso 4 febbraio, i passaporti ordinari saranno validi per dieci anni, potranno essere rinnovati anche dopo che siano trascorsi sei mesi dalla scadenza e non sarà più necessario ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.

Da oggi sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, oltre a trovare il testo integrale della legge 3/2003, troverai anche il modulo per il rilascio del passaporto valido in tutta Italia, che potrai compilare on line, stampare e presentare presso tutte le Questure.

Publicato in G.U. il decreto-legge a favore delle vittime del dovere

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 29 del 5 febbraio 2003, il decreto legge 4 febbraio 2003, n. 13 approvato nel corso del 91° Consiglio dei Ministri e recante "Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", il cui testo è integralmente consultabile sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it.

Ecco i punti salienti:
- Aumentato dal 20% sino al 90% il limite della provvisoria anticipabile sull'elargizione spettante "A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ... fino a lire 150 milioni"; anche gli importi già corrisposti a titolo di provvisoria prima dell'entrata in vigore del DL 13/2003 sono soggetti a rideterminazione in base a quanto previsto dal decreto stesso, mentre resta fermo al 20% il limite della somma non ripetibile in caso non venga riscontrato il possesso dei requisiti in sede di verifica finale.

- L'assegno vitalizio non reversibile e soggetto a perequazione di lire 500 mila mensili spettante, in aggiunta oltre alle elargizioni di cui sopra a chiunque, per effetto di ferite

o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico e criminalità organizzata, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata potrà essere corrisposto anche in assenza di sentenza; sarà sufficiente infatti che i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza, risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.

- Le borse di studio, esenti da ogni imposizione fiscale, riservate ai soggetti di resi permanente invalidi dalle richiamate azioni criminose ed ai relativi figli ed orfani non sono più riservate alla scuola secondaria superiore ed agli studi universitari, ma estese anche alla scuola elementare e secondaria inferiore, fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, del diploma universitario o del diploma di laurea.

Il provvedimento sarà ora sottoposto all'esame delle Camere per la necessaria approvazione parlamentare.

Legge 14/2003: trattamento dati personali e modifiche al codice della strada

Sul supplemento ordinario 19 alla Gazzetta Ufficiale 31 del 7 febbraio 2003 è stata pubblicata la Legge 3 febbraio 2003, n. 14 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002".

La legge prevede tra l'altro, all'articolo 26, l'ulteriore proroga sino al prossimo 30 giugno del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento di dati personali.

Tale termine, già in passato ripetutamente prorogato, si riferisce all'emanazione da parte del Governo, previa acquisizione dei pareri previsti, di un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento e per assicurarne la migliore attuazione.

L'articolo 24 del testo, inoltre, modifica il concetto di "velocipede" (bicicletta) contenuto nell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

A seguito dell'integrazione introdotta dalla norma in esame rientrano ora in tale concetto anche le biciclette "a pedalata assistita" dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine inter-

rotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, nell'area "Legislazione" la legge 31 dicembre 1996, n. 675 recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e, dall'area "professione", il nuovo codice della strada.

Corsi per Commissario ed Ispettore

Il periodo ipotetico di svolgimento del 93° corso Commissari è attualmente fissato tra il 1° marzo ed il 30 novembre prossimi, presso l'Istituto Superiore di Polizia, ubicato in Roma, via Pier della Francesca 3, il cui centenario è stato commemorato il 12 febbraio scorso nel corso di una cerimonia nel corso della quale è stato presentato un libro che ne ripercorre la storia ed un convegno sull'evoluzione della formazione e del ruolo dei funzionari; al momento il numero dei frequentatori è previsto in 87, ma non si esclude che esso possa essere incrementato.

Rinvio invece sine die l'inizio del corso Ispettori cui verranno avviati i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito in corso di elaborazione da parte della commissione esaminatrice dopo che il 6 febbraio scorso hanno avuto termine le prove orali.

Tempestivi aggiornamenti sull'argomento sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, nello spazio riservato a corsi e concorsi.

Casellario giudiziale: finalmente emanato il testo unico

È stato finalmente pubblicato il Testo Unico che, abrangendo ben 19 testi, dei quali 14 di rango primario e 5 di rango secondario, potrebbe finalmente dare effettiva certezza del diritto sia ai cittadini che alle amministrazioni ed alla giustizia nel campo dei cosiddetti "carichi pendenti".

Il casellario giudiziale, come noto, è lo schedario istituito presso la Procura della Repubblica di ogni Tribunale, ove sono raccolti e conservati gli estratti dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa per consentire la conoscenza dei precedenti di ciascun soggetto; presso il Ministero della Giustizia esiste poi il casellario centrale, che dovrebbe essere il terminale di tutti i casellari locali.

Il nuovo Testo Unico, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 36 del 13 febbraio 2003, attraverso la riconduzione a sistema della materia e la semplificazione procedurale ed organizzativa effettuata, ha come fulcro il sistema informativo automatizzato, posto al centro di tutte le attività degli uffici; inoltre l'aver disciplinato procedure e organizzazione con norme di rango secondario consentirà in futuro un suo rapido adeguamento alle esigenze poste dal continuo sviluppo tecnologico, favorito ancora di più dalla scelta di rimettere a decreti dirigenziali le modalità tecniche operative del funzionamento del sistema.

Tra gli aspetti di maggior interesse va senz'altro segnalata:

- la possibilità offerta al cittadino di effettuare la visita di tutte le iscrizioni esistenti a suo carico nel sistema e, quindi, nell'intero territorio nazionale e di ottenere immediatamente il certificato;

- la possibilità che avranno gli uffici dell'autorità giudiziaria, delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi di acquisire direttamente il certificato dal sistema;

- l'equiparazione dei certificati richiedibili dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi a quelli richiedibili dall'interessato.

Sul nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, il d.P.R. 313/2003.

Impiego personale Sezioni di Polizia Giudiziaria

Con circolare n. 1836/BLS/4535 diramata il 21 novembre scorso dal Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, a firma del Direttore di quel Dipartimento, Nicola Cerrato, è stato tra l'altro ribadito che "il personale di polizia giudiziaria non deve essere utilizzato per compiti diversi rispetto a quelli per i quali viene disposta l'assegnazione presso le sezioni di polizia giudiziaria".

L'autorevole richiamo, indirizzato ai Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti d'Appello, è inteso a sollecitare questi ultimi affinché evitino che, negli uffici incardinati nei Distretti di rispettiva competenza, si eviti che Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria vengano adibiti allo svolgimento di prestazioni lavorative presso le cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari "per mansioni ordinarie svolte dal personale amministrativo in organico".

La circolare n. 1836/BLS/4535 del 21.11.2002 è consultabile nell'archivio del nostro web, all'indirizzo www.siuip.it, area "circulari".

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno VIII
N. 5 - 1 Marzo 2003

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulente di Redazione:
GIUSEPPE IAFFALDANO

Ha collaborato a questo numero:
O. COSÌ

Stampa: Graphic Print di Tevere A.
Via Covour, 35 - Valenzano (Ba)
E-mail: graphic_print@libero.it
Tel-Fax 0804676795 (ISDN)

Reg. Trib. Bari N. 1278
Sede Legale: Bari - Via Murat, 4
Tel. 080/5291165 - 5232702
Telefax 080/5751068
Internet: www.siuip.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

Direttivo Nazionale SIULP

Il Direttivo Nazionale del Siulp, riunito a Roma il 26 e 27 febbraio 2003,

APPROVA

La relazione del segretario generale Oreste Cosi;

CONDIVIDE

La ferma presa di posizione della Segreteria Nazionale in relazione alla paralisi dell'iter applicativo dell'art. 35 del DPR 164/02, immobilismo oramai ingiustificabile, indice di una volontà di delegittimare il ruolo delle rappresentanze sindacali munite di un reale mandato della base, dolosa inerzia ascrivibile ad un disegno congiunto della parte governativa e dell'Amministrazione della P.S.;

CONSIDERA

Quindi la risoluzione e la corretta applicazione dell'art. 35 del DPR 164/02 quale condizione pregiudiziale all'avvio del tavolo negoziale per la definizione del nuovo accordo nazionale quadro, ancorché esso sia strumento sentito in periferia come necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro, e dà pieno mandato alla Segreteria Nazionale di porre in essere tutte quelle iniziative di lotta che si rendessero necessarie per far cessare la vergognosa opera di ostruzione al corretto svolgimento delle relazioni sindacali;

DENUNCIA

Altresì lo strisciante tentativo di delegittimazione del ruolo del sindacato operato con la diretta attribuzione, per via legislativa, di fondi specificamente destinati a ruoli della Polizia di Stato assoggettati alle regole contrattuali, senza alcuna consultazione con le rappresentanze dei lavoratori, così cercando di creare ulteriori attriti e motivi di frammentazione nella categoria. Pur respingendo il metodo utilizzato, il Direttivo Nazionale individua l'esigenza di migliorare le condizioni stipendiali dei quadri direttivi della Polizia di Stato, quale condizione generale di miglioramento delle condizioni di lavoro e di difesa della dignità anche di questi colleghi;

SOLLECITA

Una rapida definizione dei criteri di attribuzione dei fondi stanziati con la legge finanziaria per la parametrizzazione, al fine di distribuire equamente le risorse e, nel contempo, di sanare le disparità di trattamento all'interno dei vari ruoli.

AUSPICA

Che le risorse relative al recupero del differenziale inflativo per il biennio 2001/2002 vengano destinate ad un concreto consolidamento dell'entità dell'assegno di funzione, così migliorando da un lato la futura posizione previdenziale, dall'altro attribuendo un doveroso riconoscimento al valore dell'anzianità di servizio.

INVITA

La segreteria nazionale a seguire con attenzione l'evolversi dell'attuazione della delega legislativa in materia di regolamento di disciplina, acquisendo i contributi che in materia saranno in grado di fornire le strutture periferiche, individuando eventuali momenti collegiali di valutazione ed approfondimento, trattandosi di materia sulla quale la categoria riversa particolare attenzione;

REGISTRA

Altresì un forte malessere generalizzato per la mancata definizione dei criteri sulla mobilità, la mancanza dei quali sta, di fatto, frustrando le legittime aspettative di numerosissimi colleghi ingiustamente penalizzati dal prolungato ed ingiustificato immobilismo degli organi dipartimentali.

PRENDE ATTO

Dell'esigenza dei colleghi in quiescenza di avere validi supporti territoriali cui fare riferimento per la tutela dei propri interessi; al riguardo valuta positivamente l'offerta della F.N.P. Cisi che si è dimostrata disponibile a fornire un adeguato pacchetto di servizi, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativa del costituendo sodalizio sindacale dei pensionati del comparto sicurezza, e dà mandato alla Segreteria Nazionale affinché si abbia a perfezionare l'eventuale intesa convenzionale.